



Bruxelles, 06/08/2012

WWF ITALIA/QUELLI CHE IL PARCO
STEFANO/VINCENZO LEONI/RIGOLI
Via Po 25/C
00198 ROMA
ITALY
m.mazzocco@wwf.it

Egregio signore

ho ricevuto la Sua lettera di denuncia del 25/06/2012, che è stata protocollata con numero CHAP(2012)02057 (riferimento da menzionare in ogni ulteriore corrispondenza). L'attribuzione del numero di protocollo non significa che la Commissione avvierà necessariamente un procedimento d'infrazione.

I servizi della Commissione provvederanno a esaminare la denuncia secondo il pertinente diritto dell'Unione e La informeranno degli esiti dell'esame e dell'eventuale andamento del procedimento d'infrazione. Nel frattempo può contattare DG Mercato interno e servizi, al seguente indirizzo di posta elettronica MARKT-CHAP@ec.europa.eu.

È Sua facoltà scegliere che la denuncia sia trattata in modo riservato o non riservato. In quest'ultimo caso, i servizi della Commissione saranno autorizzati a divulgare la Sua identità e le informazioni che avrà comunicato alla Commissione, nei contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale ha presentato denuncia. Se non esprimerà una scelta nel modulo di denuncia o per lettera, i servizi della Commissione presupporranno che abbia optato per il trattamento riservato. La informo tuttavia che, per dar seguito alla denuncia, i servizi della Commissione potrebbero trovarsi nella necessità di rivelare la Sua identità.

Nel caso specifico della Sua denuncia e per permetterci di assicurare il seguito della Sua corrispondenza, riteniamo necessario di poter divulgare la Sua identità alle autorità dello Stato membro interessato. La preghiamo di voler rispondere alla presente domanda, autorizzandoci questa diffusione di informazioni.

Non Le sarà chiesto di partecipare ad alcuna spesa, neanche in caso di avvio del procedimento d'infrazione.

Le segnalo che è nel Suo interesse avvalersi dei mezzi di ricorso nazionali, che di norma permettono di far valere i propri diritti in modo più diretto e personale. In caso di danni, per esempio, solo il giudice nazionale può condannare lo Stato membro al risarcimento. I mezzi di ricorso nazionali vanno però proposti entro un termine preciso, quindi se non lo farà quanto prima rischierà di perdere tale diritto.

Per maggiori informazioni sul procedimento per inadempimento del diritto dell'Unione, La rinvio all'allegato.

Distinti saluti,

Klaus WIEDNER
Il Capo Unità

Allegato 1: Il procedimento per inadempimento del diritto dell'Unione
Allegato 2: Informativa sulla privacy

Il procedimento per inadempimento del diritto dell'Unione

1. Principi

Ogni Stato membro è responsabile dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. La Commissione europea vigila sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine all'infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia. La Commissione interviene in seguito a denuncia oppure in base a presunte infrazioni da essa individuate, prendendo le iniziative che ritiene giustificate.

Con inadempimento s'intende la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. L'inadempimento può consistere in un'azione o in un'omissione. Con Stato si intende lo Stato membro che viola il diritto dell'Unione europea, qualunque sia l'autorità – centrale, regionale o locale – responsabile dell'inadempimento.

2. Ricevibilità della denuncia

Chiunque può presentare denuncia alla Commissione contro uno Stato membro per provvedimenti (legislativi, regolamentari o amministrativi) o prassi che ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto dell'Unione europea. Il denunciante non deve dimostrare di avere un interesse ad agire in tal senso, né provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Per essere ricevibile, la denuncia deve avere ad oggetto una violazione del diritto dell'Unione europea da parte di uno Stato membro. Non può pertanto riferirsi a una controversia privata.

È essenziale che la denuncia sia completa e precisa, in particolare per quanto riguarda i fatti contestati allo Stato membro, le iniziative intraprese a qualsiasi livello e, se possibile, le disposizioni di diritto dell'Unione europea che si considerano violate, nonché l'esistenza di un eventuale finanziamento europeo.

3. Le fasi del procedimento d'infrazione

L'iter del procedimento d'infrazione può articolarsi nelle seguenti fasi.

3.1 Ricerche

Per dare seguito alla denuncia può rivelarsi necessario raccogliere complementi d'informazione che aiutino a determinare gli elementi di fatto e di diritto del caso. Nell'eventualità che debba rivolgersi alle autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia, la Commissione indicherà l'identità del denunciante solo previa esplicita autorizzazione dello stesso (vedi punto 5). Se necessario, saranno richieste al denunciante ulteriori informazioni.

Esaminati i fatti e osservate le regole e priorità stabilite dalla Commissione per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione, i servizi della Commissione valuteranno se dare o meno seguito alla denuncia.

3.2 Avvio del procedimento d'infrazione: contatti formali tra la Commissione e lo Stato membro interessato

Se constata che il diritto dell'Unione europea è stato violato e che sussistono i presupposti per iniziare un procedimento d'infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una lettera di "costituzione in mora" in cui intima alle autorità del paese interessato di presentare osservazioni entro un termine stabilito. Lo Stato membro deve prendere posizione riguardo agli elementi di fatto e di diritto sui quali la Commissione fonda la propria decisione di avviare il procedimento d'infrazione.

Sulla scorta della risposta o in assenza di risposta dello Stato membro, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un “parere motivato” in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto dell’Unione europea e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).

Obiettivo di questi contatti formali è stabilire se sussista effettivamente violazione del diritto dell’Unione europea e, nel qual caso, porvi rimedio in questa fase senza dover adire la Corte di giustizia.

In funzione della risposta la Commissione può decidere di non proseguire il procedimento d’infrazione, ad esempio quando lo Stato membro s’impegna in modo credibile a modificare la normativa o la prassi amministrativa contestata. La maggior parte dei casi si risolve in questa fase.

3.3 Ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea. In media, trascorrono due anni prima che la Corte si pronunci sul ricorso della Commissione.

Le sentenze della Corte di giustizia sono diverse da quelle dei giudici nazionali. Al termine del procedimento, infatti, la Corte emette una sentenza che dichiara sussistente o non sussistente la violazione. La Corte di giustizia non può pronunciare l’annullamento di una norma nazionale non conforme al diritto dell’Unione europea, né può costringere un’amministrazione nazionale a dar seguito alla richiesta di un privato e nemmeno condannare lo Stato membro a risarcire il privato leso da una violazione del diritto dell’Unione europea.

Spetta allo Stato membro condannato dalla Corte di giustizia prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza e comporre la controversia all’origine del procedimento. Se lo Stato membro non adempie a tale obbligo, la Commissione può adire nuovamente la Corte affinché infligga sanzioni pecuniarie allo Stato membro, fino a quando non avrà messo fine all’infrazione.

4. Mezzi di ricorso nazionali

L’obbligo in capo alle autorità degli Stati membri di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione europea spetta in primo luogo ai giudici e alle autorità amministrative nazionali.

Se si ritiene che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa siano contrari al diritto dell’Unione europea, è opportuno adire i giudici o le autorità amministrative nazionali (compreso il difensore civico nazionale o regionale) ovvero esperire le procedure di arbitrato o di conciliazione. Dati i vantaggi che ne possono conseguire, la Commissione stessa consiglia di avvalersi di questi mezzi nazionali.

I mezzi di ricorso nazionali permettono infatti di far valere i propri diritti in modo più diretto e personale, senza dover dipendere dall’esito favorevole di un procedimento d’infrazione avviato dalla Commissione che potrebbe prendere un certo tempo. Infatti, soltanto i giudici nazionali possono emettere ordinanze nei confronti delle amministrazioni e annullare una decisione nazionale, e solo loro possono eventualmente condannare lo Stato membro a risarcire il danno causato a privati dalla violazione ad esso imputabile del diritto dell’Unione europea.

5. Garanzie amministrative

Il denunciante gode delle seguenti garanzie amministrative:

- a) alla denuncia protocollata presso il Segretariato generale della Commissione viene attribuito un numero ufficiale (indicato nella presente lettera) da menzionare in tutta la corrispondenza successiva. L’attribuzione del numero di protocollo non implica necessariamente l’avvio di un procedimento d’infrazione contro lo Stato membro in causa;

- b) qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di non rivelare la propria identità. Fino a quando questi non avrà comunicato la sua scelta, i servizi della Commissione presupporranno che abbia optato per il trattamento riservato;
- c) nei limiti del possibile, la Commissione decide nel merito (se avviare un procedimento d'infrazione oppure archiviare la denuncia) entro dodici mesi dalla data del protocollo presso il Segretariato generale;
- d) qualora intenda proporre alla Commissione l'archiviazione della denuncia, il servizio competente ne informerà prima il denunciante; analogamente lo terrà informato dell'andamento dell'eventuale procedimento d'infrazione.

La Commissione rinvia ai seguenti documenti, che ne illustrano l'approccio generale di gestione della corrispondenza:

- codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico, consultabile sul sito Internet EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo i riferimenti della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU L 267 del 20.10.2000, pag. 63);
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario, consultabile sul sito Internet EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo i riferimenti del documento (COM def. – anno 2002 – numero 0141);
- regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (articolo 5), consultabile sul sito Internet EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo i riferimenti della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Informativa sulla privacy

CHAP – Trattamento delle denunce

1. La banca dati CHAP

La banca dati CHAP (“*Complaints Handling – Accueil des Plaignants*”) è istituita per gestire le richieste d'informazioni e le denunce pervenute alla Commissione sui casi di inadempimento del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri.

2. Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento dei dati è Karl Von Kempis, capo dell'Unità SG-C-3 (corrispondenza e gestione dei documenti) presso il Segretariato generale della Commissione europea (SG).

3. Obiettivo

I dati vengono raccolti nella banca dati CHAP affinché la Commissione sia tenuta informata dei casi di inadempimento del diritto dell'Unione europea e possa quindi svolgere la funzione conferitale dall'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, garantire cioè che gli Stati membri applichino i trattati e le misure adottate in virtù dei trattati.

4. Dati raccolti

I dati raccolti comprendono il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica, i numeri di telefono e fax, l'indirizzo e-mail, il settore di attività, la lingua prescelta ed (eventualmente) il nome del rappresentante. Il testo integrale della richiesta d'informazioni o della denuncia può tuttavia contenere altri dati di varia natura forniti dal corrispondente.

5. Dati obbligatori

Nella banca dati CHAP devono essere introdotti i dati che consentono alla Commissione di esaminare la richiesta d'informazioni o la denuncia (nome e indirizzo, oggetto della corrispondenza, Stato membro in causa, fatti comprovanti l'inadempimento del diritto dell'Unione europea). Se non vengono forniti questi dati, la corrispondenza è considerata anonima e irricevibile, oppure la Commissione non può comunicare con il corrispondente o non può verificare, nel caso di una denuncia, se questa è fondata.

6. Protezione e salvaguardia

I dati personali raccolti e tutte le informazioni relative alle suddette attività sono memorizzati nei server della Commissione del Centro dati di Lussemburgo, il cui funzionamento è disciplinato dalle decisioni e disposizioni di sicurezza stabilite per questo tipo di server e di servizio dalla Direzione della sicurezza della Commissione.

7. Chi ha accesso ai dati

All'esterno della Commissione nessuno può accedere ai dati raccolti nella banca dati CHAP . All'interno della Commissione l'accesso ai dati personali è consentito soltanto a determinati utenti della banca dati CHAP provvisti di appositi USER ID e password. Può accedere alla banca dati CHAP il personale del segretariato generale e degli altri servizi della Commissione incaricato della corrispondenza o dei casi di inadempimento.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali forniti dalle persone fisiche che presentano una denuncia o una richiesta d'informazioni alla Commissione vengono custoditi nella banca dati CHAP per un periodo di tre anni. Trascorso tale periodo, i dati che consentono di identificare l'interessato vengono cancellati. Non sono invece cancellati i dati forniti dalle persone giuridiche.

9. Accesso, controllo, correzione o cancellazione dei dati

Non è consentito l'accesso diretto ai dati memorizzati. Chiunque desideri verificare i propri dati personali memorizzati dal responsabile del trattamento oppure desideri controllare, correggere o cancellare tali dati deve inviare un'e-mail a sg-plaintes@ec.europa.eu, dettagliando la richiesta.

10. Contatti

Per domande o chiarimenti, è possibile contattare l'équipe tecnica della banca dati CHAP, che fa capo al responsabile del trattamento, per e-mail a sg-plaintes@ec.europa.eu oppure per posta al Segretariato generale (SG-R-2), Commissione europea, B 1049 Bruxelles.

11. Ricorso

Le denunce relative al trattamento delle informazioni nella banca dati CHAP possono essere indirizzate al Garante europeo della protezione dei dati, Rue Wiertz 60 (MO 63), 1047 Bruxelles, Belgio.